

**N. R.G.**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **818/2021** promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDICO MONICA e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANDICO MONICA  
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDICO MONICA e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANDICO MONICA  
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDICO MONICA e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANDICO MONICA  
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDICO MONICA e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANDICO MONICA  
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDICO MONICA e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANDICO MONICA

ATTORE/I

contro

**SPV S.R.L.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

INTERVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

. spv Srl ha ottenuto dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo contro quali fideiussori specifici limitati del contratto di locazione finanziaria stipulato da di un immobile adibito ad albergo sito in , con atto del , con canoni interrotti da agosto dicembre 2013, risoluzione di diritto e debenza di euro 423296,28 oltre interessi di mora maturati e maturandi, contraente originario \ credito poi cartolarizzato e ceduto alla odierna ingiungente; provvisoriamente esecutivo nei confronti di . Gli opposenti affermano che la ricorrente non è identificabile e non è colei che ha dato la procura speciale al difensore per agire in giudizio. Dalla documentazione prodotta non risulta in alcun modo provata e documentata la comunicazione di cessione di contratto da . a . SPV Srl e nemmeno numero i poteri conferiti a da spv Srl. Manca, a tutto voler concedere, la prova della comunicazione al debitore ceduto dell'avvenuta cessione. Non sono stati dimostrati i fatti costitutivi del credito, ovvero cessione del credito, perché il relativo contratto manca, condizioni della cessione del credito, corretta e rituale notifica della cessione, l'estratto conto dall'origine all'attualità dell'asserito titolare del credito. La prova della comunicazione ai sensi dell'articolo 58TUB non sostituisce la dimostrazione dell'effettiva titolarità del diritto. Manca la prova documentale della legittimazione del presunto cessionario di crediti in blocco e la sicura identificazione del credito azionato tra quelli ceduti. La produzione documentale posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo è incompleta, contraddittoria e inesistente. Non sono stati indicati i metodi di calcolo degli interessi passivi effettivamente applicati e non è stata depositata la rilevazione del parametro euribor richiesto negli interessi. Si contesta la legittimità e la regolarità dell'intero rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, Ivi compresa ogni singola operazione ed i saldi indicati e riportati dalla ricorrente. Non è stata fornita la prova che la garanzia prestato coprisse effettivamente il rapporto principale del finanziamento contestato. Manca la prova della garanzia valida e del nesso di causalità tra fideiussione e finanziamento chirografario. La domanda è improcedibile non essendo stato esperito il tentativo di conciliazione. Manca l'estratto conto certificato necessaria prova ai sensi dell'articolo 50 tub. Manca la certificazione di un dirigente della società. Manca l'indicazione degli interessi moratori e convenzionali. La decadenza dal beneficio del termine è nulla. Le condizioni pattuite sono indeterminate e violano il dovere di trasparenza della Banca. E' impossibile ricostruirsi il piano di rimborso per la restituzione graduale del capitale. Le clausole che dovrebbero concorrere o determinarlo permettono più interpretazioni alternative e quindi il contratto è affetto de indeterminatezza e opacità. Al contratto non è mai stato allegato un piano di ammortamento. Manca la specificazione dei fattori posti alla base del calcolo del tasso leasing. Mancano meccanismi utilizzabili con assoluta certezza per procedere all'individuazione preventiva dei valori al variare dei quali varia il tasso di interesse. Esistono vari indici Euribor e nel contratto non è specificato a quale ci si riferisca. Non si comprende se nel piano di ammortamento sia compresa o esclusa la maxi rata finale per esercitare l'opzione del patto di riacquisto. I tassi dichiarati sono inferiori al tasso leasing effettivamente applicato. Il tasso leasing non è indicato nei contratti. Manca l'indicazione della metodologia di capitalizzazione nell'ammortamento, se semplice o composta. Quindi andrà applicato il tasso sostitutivo ex articolo 117 tub. L'Euribor ha violato accordi di castello e pertanto è un indice illegittimo da applicare per

un tasso variabile. Il contratto è gravato da usura pattizia. Per comprendere il costo dell'operazione occorre calcolare il teg tenendo conto di tutti i costi contrattuali. Le fideiussioni sono nulle in quanto è stato utilizzato il modulo uniforme ABI da contiene le clausole 2, 6 e 8 che violano il diritto antitrust ponendo limiti alla concorrenza. L'onere della prova della legittimità delle fideiussioni, decadute ai sensi dell'articolo 1957 codice civile, spetta alla Banca. La fideiussione limitata scadeva il \_\_\_\_\_ e non è mai stata prorogata. chiedevano pertanto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e revocare sospendere la concessione della esecutorietà dell'ingiunzione, per sussistenza della prova documentale attesa la mancata conclusione finanziamenti per cui è causa, mancando la prova dell'erogazione; via preliminare di dichiarare in procedibilità il monitorio, per la carenza di legittimazione attiva di parte in giungente e la non esigibilità del credito, così come determinato, per tutte le motivazioni indicate ai paragrafi del presente atto, stante anche l'insussistenza della prova della titolarità del credito, in subordine sospendere il procedimento ed avviare la procedura obbligatoria della mediazione; per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato \_\_\_\_\_, registro generale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; revocare il provvedimento monitorio anche in virtù della palese insufficienza probatoria della proposta istanza, fondata su mere carte non qualificabili come certificazioni di parte e sensi dell'articolo 50 testo unico bancario; accertare dichiarare l'inesistenza del contratto con la parte opponente, da ritenersi mai perfezionati, e comunque nulli per violazione delle condizioni dei contratti e degli articoli 117 124 del testo unico bancario, dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto; nel merito in via principale dichiarare nullo, illegittimo e inefficace il decreto ingiuntivo posto quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge; accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità degli interessi di mora così come richiesti nel ricorso per decreto per la mancata e nulla decadenza dal beneficio del termine, così come argomentato; nel merito ed in via principale dichiarare nullo illegittimo inefficace decreto ingiuntivo opposto quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge; in ogni caso accertare e dichiarare la nullità l'insussistenza la risoluzione e l'inefficacia degli obblighi fideiussori dell'odierna parte esponente nei confronti della banca opposta, in considerazione della violazione della normativa antitrust e comunque dell'illegittimità del credito in quanto relativo a somme indebitamente determinate dalla banca medesima e comunque escluse dalla garanzia fideiussoria in quanto relative ad operazione contraria alle disposizioni di legge dai principi di correttezza e buona fede contrattuale ed in ogni caso per le intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 1957; accertare dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, attesa la sua evidente usurarietà fin dall'origine ed indeterminatezza dei tassi, per l'effetto di dichiarare che la risoluzione del contratto non possa operare in considerazione del fatto che non vi è inadempimento rispetto ad un credito usurario e dunque provento di reato tra l'altro incerto e non stabilito nel suo ammontare; accertare dichiarare quindi che contratto di finanziamento è da considerarsi come prestito a titolo gratuito e sensi dell'articolo 1815 secondo comma codice civile e per l'effetto del ricalcolo rimettere in caso di residuo debito nei termini la parte opponente per il pagamento dei soli ratei di capitale compensandole somme illegittimamente versate a titolo di interessi con la relativa quota parte del residuo capitale, così come verrà quantificato nel corso di giudizio anche a mezzo di consulenza tecnica contabile che si dora si richiede, da versare nelle restanti rate pattuite da contratto; accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza, per violazione del divieto di capitalizzazione degli

interessi nei finanziamenti, nonché per indeterminatezza delle condizioni pattuite ed effettivamente applicati, per usura contrattuale ed altresì per indeterminatezza dell'oggetto per violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di finanziamento, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto i sensi del comma sesto dell'articolo 117 testo unico bancario dichiarare la nullità delle clausole con cui si attuano escono gli interessi corrispettivi e per l'effetto rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione di quanto illegittimamente corrisposta alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa consulenza tecnica contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT o del tasso legale in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccezionale indeterminatezza e con remissione termini in favore di parte mutuata per il pagamento rateale del finanziamento e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge; accertare se nel piano di ammortamento alla francese della relativa formula si considera il tasso effettivo e non il tasso nominale nonché accertare la difformità tra il tasso leasing indicato e quello effettivamente applicato; con vittoria di spese competenze professionali ai sensi dell'articolo 55 del 2014; in via istruttoria nominare un consulente tecnico di ufficio e al fine di accertare precisamente il sussistere dell'indeterminatezza afferente rapporto contrattuale; l'effettiva difformità del tasso leasing applicato al contratto anche in virtù della capitalizzazione composta non dichiarata; l'usura contrattuale pattizio con l'inclusione di tutti gli oneri accessori; i vizi formali e sostanziali del contratto di finanziamento secondo le disposizioni di legge in vigore; le effettive entità dell'importo da restituire in virtù della compensazione, tra quanto illegittimamente pagato per l'applicazione dell'interesse applicato è quello effettivamente dovuto; calcolare l'importo effettivo delle future rate avversarsi fino all'estinzione del contratto; si chiede altresì che sia ordinata l'esibizione la produzione in atti dei seguenti documenti: l'originale del contratto sottostante decreto ingiuntivo opposto, incluso le condizioni generali, il piano di ammortamento, il regolamento e le eventuali polizze assicurative; dei fogli informativi vigenti alla data della stipula del contratto di finanziamento; degli avvisi pubblicitari di cui al primo comma dell'articolo 116 primo comma testo unico bancario relativi alle operazioni e servizi offerti; fornire la prova scritta della consegna della somma erogata; prospetto analitico dei ratei pagati all'attualità con analitica distinzione tra sorte capitale ed interessi; della documentazione analizzata all'epoca per la valutazione del merito creditizio ai sensi dell'articolo 124 testo unico bancario; nota di precisazione del credito l'intera documentazione attestante l'esposizione debitoria; copia del libro matricola; copia dei modelli fideiussori utilizzati dal 2005 all'attualità; copia di tutte le fatture dei contratti di leasing.

\_\_\_\_\_ spv srl si costituisce chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di accertare l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione, per l'effetto disponendone, per i motivi esposti nonché per tutti gli altri ritenuti di giustizia, l'integrale rigetto confermando il decreto ingiuntivo del tribunale di Ancona numero del \_\_\_\_\_, ovvero comunque condannando con qualsiasi statuizione gli oppositori, in solido tra loro, al pagamento della somma di 423.296,28 €, oltre interessi di mora maturati e maturandi al tasso contrattuale dal dovuto sino al saldo; con vittoria di spese diritti ed onorari. allega la procura speciale con cui \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ dicembre 2018, ha conferito il potere di rappresentanza ad una pluralità di soggetti, tra cui colui che ha conferito la procura per l'odierna azione. La procura da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ è stata allegata al fascicolo monitorio. Per la prova delle fusioni e della cessione del credito riporta al documento 18 fascicolo monitorio. Deposita l'elenco dei crediti richiamato in

gazzetta ufficiale nel quale compare l'indicazione di questo contratto di leasing dal quale scaturisce il credito azionato in via monitoria. La materia del leasing non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. In sede monitoria per il leasing non valgono le regole degli altri contratti di conto corrente bancari per cui non va depositato l'estratto conto autenticato ai sensi dell'articolo 50 TUB ma va solo data prova dell'esistenza del titolo, in questo caso contratto di leasing ed intimazione di risoluzione. La parte avrebbe potuto e dovuto ottenere tutta la documentazione relativa ai sensi della normativa bancaria, ha trascurato di farlo ed ora non può supplire con l'istanza di esibizione in giudizio. Non vi è alcun obbligo di indicare per iscritto TAEG ed ISC nei contratti di leasing, il costo totale dell'operazione qui è desumibile dalle chiare condizioni contrattuali. Il tasso interno di attualizzazione è ben indicato, escluso che il leasing sia riconducibile alla fattispecie dei mutui, delle anticipazioni bancarie e delle aperture di conto corrente ed alla categoria residuale degli altri finanziamenti ne consegue che l'intermediario non è tenuto all'indicazione del TAEG, che non rileva per la nullità contrattuale e va specificamente indicato come eventualmente possa aver influito sotto il profilo della responsabilità precontrattuale. Infondata e generica è la contestazione del piano di ammortamento alla francese con conseguente anatocismo. Tale opzione non determina indeterminatezza del tasso e capitalizzazione degli interessi. La quota capitale è via via decrescente e la rata è costante. Nel tasso-euribor più indice più spread non vi è alcun concreto intento manipolativo dimostrabile ed al più per il contratto a valle determinerebbe condizione per risarcimento danni ove provata la consapevole partecipazione della Banca all'accordo. Il tasso soglia va calcolato, quanto all'interesse di mora, applicando la formula della Banca d'Italia. Comunque per la decadenza sono dovuti interessi corrispettivi e capitale residuo ove gli interessi di mora siano nulli per usura. È l'intesa anti concorrenziale nulla e non le singole garanzie a valle. Unica azione possibile anche in questo caso spierebbe l'azione risarcitoria, ma qui non si tratta di garanzia omnibus ma limitata specifica e quindi fuori dal perimetro delle intese anticoncorrenziali. Si tratta poi di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta e quindi non soggetto alla decadenza codicistica. Il contratto di leasing non è frazionabile in tante scadenze quante sono le rate e quindi non si è nemmeno a fronte di un'obbligazione scaduta. I garanti svolgevano funzioni all'interno del soggetto commerciale garantito per cui non godono della protezione consumeristica. Non vi sono gravi motivi per sospendere la provvisoria esecuzione, che si chiede per

», oltre che per \_\_\_\_\_, la provvisoria esecuzione, che veniva concesso.

Nessuna prova costituenda veniva ammessa; fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Con altra sentenza di questo Tribunale, il contratto garantito è stato dichiarato nullo per illiceità comune ad entrambe le parti. Anche ove la citata e prodotta sentenza fosse stata impugnata, del che non è prova, resta comunque il fatto che l'ordinanza, ritenuta valida e condivisa appieno da parte opposta, dà atto che nel piano di ammortamento è compresa e produce interessi da subito la maxi rata finale. Ora, nelle varie modifiche che il leasing ha avuto sono pacificamente confluiti costi estranei all'albergo oggetto del leasing; anzi, vi sono costi relativi a due dancing, che nulla hanno a che vedere con le 53 camere poste su sei livelli oggetto del leasing, ovvero l'albergo. Come affermato da Corte di Appello di Milano, 616/22, Per riconoscersi carattere traslativo al leasing è essenziale che questo abbia ad oggetto un bene destinato a mantenere integro il suo valore al termine del rapporto superiore all'importo convenuto per l'opzione finale di acquisto, di modo che i canoni periodici

scontino anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda infatti la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto; nel leasing traslativo, si intende, viceversa, realizzare un preminente e coesenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce un'eventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto. La funzione che le parti hanno in concreto dato al contratto emerge dal canone di locazione e dal prezzo di riscatto del bene: se il corrispettivo della locazione è comparabile al valore economico del godimento del bene, il prezzo di riscatto sarà parametrato sull'effettivo valore del bene al momento del riscatto stesso ed il leasing va qualificato come di godimento, mentre se il canone di locazione è superiore al valore locativo, il prezzo di riscatto sarà inferiore al valore del bene al momento del riscatto stesso ed il va qualificato come leasing traslativo.

Nel caso di specie, la nullità del leasing qui garantito fu dovuta all'inserimento di costi per beni facenti parte dello stesso complesso condominiale ( due dancing ed una piscina ) ma totalmente estranei al bene originario oggetto del leasing; le modifiche hanno influito sulla maxirata finale senza influire sull'oggetto, e quindi si sono ritrovati gli odierni opposenti a dover pagare un piano comprensivo di una maxi rata appesantito da costi di costruzione estranei all'oggetto originario del leasing, mai modificato dal punto di vista immobiliare. Ne consegue pertanto che tale nullità, del contratto garantito, oltre a riverberare sulla garanzia, che è limitata e quindi strettamente legata al contratto principale, influisce sull'ammortamento in modo irreversibile; ed infatti ove adempiuto si sarebbero gli opposenti trovati a pagare una opzione comprensiva di costi di costruzione per beni non oggetto del leasing, quindi totalmente estranei ad esso; con conseguente indeterminazione dell'intero contratto, che si è trovato ad avere un oggetto immobiliare più ampio di quello relativo al leasing cui si riferiva. Pertanto oggetto e piano di ammortamento (si ricordi che gli odierni opposenti sono subentrati rispetto agli originari contraenti, che hanno dato corso alla nullità) sono assolutamente indeterminati in quanto le successive modifiche non attengono a costi per migliorie dell'immobile oggetto del leasing ma costi totalmente estranei a questo, quindi con variazione del capitale per somme non servite alla costruzione del , solo oggetto del leasing, e quindi dovrebbero pagare interessi, mora e penali su capitale mai percepito. Si impone pertanto l'accoglimento della opposizione con spese. E appena il caso di osservare che la assoluta indeterminazione dell'oggetto è stata eccepita sin della opposizione e che la sentenza è stata pubblicata dopo la scadenza dei termini per le memorie; e che la exceptio doli generalis vale anche per i contratti autonomi di garanzia.

**PQM**

Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro per compensi, oltre esborsi ed accessori e rimborso forfettario 15%.

Ancona 15 gennaio 2023.

Il giudice Pietro Merletti